



summa richiesta dall'Istituto Case Popolari, applicando per l'operazione stessa le condizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione in adunanza del 21 gennaio 1952 per i mutui ipotecari all'edilizia popolare ed economica non assistiti da contributo dello Stato.

Al riguardo si osserva che l'ammortamento, in base a dette condizioni, dovrebbe aver luogo nel periodo massimo di anni 15 e col sistema delle "bimestralità non scoutate".

Sembrebbe peraltro opportuno - qualora l'operazione venga autorizzata dal Consiglio - che, come nei precedenti casi analoghi di finanziamenti deliberati in favore di Istituti Autonomi per le Case Popolari, siano approvate le seguenti modificazioni alle condizioni suddette:

- prolungamento della durata del mutuo fino ad anni 20, al massimo, e di consentire all'Istituto mutuatario di contenere l'onere annuo dell'ammortamento in limiti compatibili con i suoi modesti redditi, ricavabili dagli ipotecandi immobili;
- sostituzione del criterio di ammortamento da "rate bimestrali non scoutate" col sistema delle "rate semestrali non scoutate" e ciò per semplificazione amministrativa dell'I.N.A. (precedenti autorizzazioni Istituti Case Popolari di Bologna, Roma e Bari).

Il Direttore Generale, vista la suesposta relazione del Servizio Patrimoniale, sottopone al preventivo esame del Comitato permanente la proposta:

- 1. - di autorizzare la concessione all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Napoli di un mutuo ipotecario dell'importo massimo di L. 130 milioni e, comunque, non superiore